comma 1 della legge 42/2009 come modificato dall'art. 2, comma 6 della legge 196/2009) è esplicitamente finalizzato alle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. La coerenza tra l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche è assicurata dalla previsione del reciproco raccordo tra il comitato per i principi contabili delle Amministrazioni Pubbliche e la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale (art. 2, comma 7 della legge 196/2009).

- 2. <u>il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali.</u> L'art. 8 della legge 196/2009 dispone al comma 1 che gli enti territoriali determinano gli obiettivi dei loro bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di finanza pubblica; a tale enunciazione di carattere generale seguono le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 8, ai sensi del quale, nell'ambito della procedura per la definizione delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici (espressi in rapporto al PIL) di indebitamento netto, saldo di cassa e debito delle Amministrazioni Pubbliche viene definito il quadro di riferimento normativo per il patto di stabilità interno che determina gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi nazionali distintamente per regioni, province e comuni. Questa disposizione si ricollega a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, della legge 42/2009 in tema di coordinamento dinamico della finanza pubblica: quest'ultimo sarà volto a realizzare l'obiettivo di convergenza dei costi e dei fabbisogni standard tra i vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni.
- 3. <u>il monitoraggio dei conti pubblici</u>. L'art. 13 della legge 196/2009 prevede l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di rendere più agevole il consolidamento ed il monitoraggio dei dati di finanza pubblica e l'acquisizione di informazioni per dare attuazione e

stabilità al federalismo fiscale. Ciò consentirà di avere a disposizione un'omogenea base informativa di riferimento per l'analisi della finanza pubblica. In tale banca dati è, infatti, prevista un'apposita sezione in cui affluiranno tutti i dati necessari per dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 4 e 5 della legge 42/2009. In particolare, per quanto attiene alla Commissione tecnica paritetica, il comma 2 dell'art. 4 prevede che essa sia la sede in cui condividere le basi informative finanziarie, economiche e tributarie e, a tale fine, stabilisce che le amministrazioni statali, regionali e locali forniscano i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari di propria competenza.

Per quanto riguarda la Conferenza permanente, invece, l'attività di monitoraggio disposta dalla legge 196/2009 potrà supportare tale organo nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni dell'articolo 5 della legge 42/2009, in particolare, la verifica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard, nonché l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte. Il monitoraggio della finanza pubblica consentirà alla Conferenza non solo di fotografare gli equilibri finanziari esistenti, ma anche di formulare proposte di modifica e di adeguamento del sistema di finanziamento degli enti territoriali laddove si ravvisasse l'inadeguatezza delle risorse a loro disposizione.

Dal lato delle autonomie territoriali si deve sottolineare che l'art. 2, comma 2, lettera v) della legge 42/2009, prevede la definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali. Ciò si coordina con quanto disposto negli artt. 25 e 26 della stessa legge che prevedono adeguate forme di collaborazione per il contrasto all'evasione fiscale da realizzarsi proprio

attraverso adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono gli enti territoriali e lo Stato.

La finanza degli enti territoriali

La fiscalità in generale è sempre stato un tema sensibile; l'autonomia impositiva degli enti territoriali ancor di più. La fiscalità locale è una componente significativa della finanza territoriale, basata quest'ultima sul modello della c.d. "finanza derivata".

Continuare a mantenere un modello sostanziale di "finanza derivata" in presenza di un forte decentramento di funzioni amministrative è foriero di confusione e disordine per la finanza pubblica perché non responsabilizza gli enti territoriali, anzi dissocia la responsabilità impositiva da quella di spesa, con conseguenti riflessi negativi sui conti pubblici.

Dal 1993 si è avviato un processo di attenuazione del principio della finanza derivata, attribuendo agli enti territoriali gettiti di tributi di nuova istituzione e di tributi erariali preesistenti, con contestuale riduzione dei trasferimenti. Dapprima con l'ICI e poi con l'IPT, RC auto, tasse automobilistiche, quote di accisa sui prodotti petroliferi, IRAP, addizionali IRPEF, compartecipazione IVA.

La riforma introdotta con la legge 42/2009 assicura agli enti territoriali autonomia di entrata e di spesa superando la concezione di autonomia finanziaria intesa essenzialmente come autonomia di spesa e cioè capacità e libertà di amministrare in modo autonomo le risorse finanziarie messe a disposizione con leggi dello Stato.

L'obiettivo della riforma è quello di ridefinire il quadro complessivo dei rapporti tra Stato ed Enti territoriali autonomi, tanto sul fronte delle regole istituzionali, quanto sul piano delle regole e degli strumenti finanziari.

La legge delega delinea un nuovo sistema di finanziamento di regioni, province e comuni, riepilogato nelle tabelle che seguono.

Tabella 1 – Le entrate tributarie delle regioni

Art. 7, comma 1, Legge 42/2009 lettera a) tributi delle regioni compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a lettera a) quello dell'IVA Per tributi delle regioni si intendono: lettera b) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui 1) gettito è attribuito alle regioni; le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 2) 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

Art. 27, comma 4, Legge 42/2009

Altre compartecipazioni a tributi erariali ed alle accise a fronte dell'eventuale futura assegnazione di ulteriori nuove funzioni.

Tabella 2 – Le entrate tributarie delle province

Art. 12, comma	1, Legge 42/2009
lettera a)	tributi propri delle Province individuati da legge statale
lettera c)	tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale
lettera e)	uno o più tributi propri provinciali che attribuisca all'ente la facoltà di applicarlo in riferimento a particolari scopi istituzionali
lettera g)	tributi provinciali istituiti dalle regioni
Art. 2, comma 2	2, Legge 42/2009
lettera q)	tributi locali istituiti dalle regioni con riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato
lettera s)	compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali istituite dalle regioni

Tabella 3 – Le entrate tributarie dei com	iuni
---	------

I do Ciido De	citiate dibataile del contain	
Art. 12, comma 1, Legge 42/2009		
lettera a)	tributi propri dei Comuni individuati da legge statale	
lettera b)	compartecipazione all'IVA	
lettera b)	compartecipazione all'IRPEF ed imposta immobiliare (con esclusione della patrimoniale sull'abitazione principale)	
lettera d)	Uno o più tributi propri comunali istituiti in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana	
lettera g)	tributi comunali istituiti dalle regioni	
Art. 2, comma 2, Legge 42/2009		
lettera q)	tributi locali istituiti dalle regioni con riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato	
lettera s)	compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali istituite dalle regioni	

La legge 42 del 2009 ha pienamente attuato il dettato costituzionale, ma si è fermata ad una definizione dei principi che dovranno sottendere alla realizzazione del federalismo fiscale senza entrare nel merito delle scelte tributarie e finanziarie. La partita si giocherà sul terreno dei decreti attuativi che saranno varati dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata cercando la massima condivisione politica.

In questa audizione, quindi, affronterò in maniera approfondita il tema della condivisione dei dati dell'anagrafe tributaria con gli enti territoriali e della integrazione dell'anagrafe tributaria con i dati della fiscalità locale, cercando di mettere in luce sia le difficoltà che l'Amministrazione finanziaria dovrà affrontare sia i vantaggi che alla stessa possono derivare da questo complesso processo.

Si tratta di una grande sfida per il futuro del Paese che porterà ai risultati sperati se in questa fase di progettazione si terrà conto non solo dell'architettura del sistema fiscale e del sistema informativo della fiscalità ma, anche e soprattutto, se si terranno presenti, governandoli, gli aspetti amministrativi e gestionali che una riforma di questo tipo comporta.

Per quanto attiene agli aspetti gestionali del nuovo sistema impositivo, i riferimenti contenuti nella L 42/2009 sono molteplici. Ricordo per esempio:

- la <u>riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti</u>, l'efficienza nell'amministrazione dei tributi, il rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente (art. 2, comma 2, lett. c));
- la definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 2, comma 2, lett. v));

Dall'attuazione del Federalismo fiscale dovranno conseguire a regime una razionalizzazione delle spese ai vari livelli di governo, correlata anche al graduale passaggio dal costo storico al costo standard, e una efficace lotta all'evasione fiscale. A tale ultimo riguardo, molti sono i riferimenti all'attività di contrasto all'evasione:

- il <u>coinvolgimento dei diversi livelli</u> istituzionali nell'attività di contrasto <u>all'evasione e all'elusione</u> fiscale (art. 2, comma 2, lett. d));
- la previsione di <u>adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali</u>
 <u>con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Agenzia delle Entrate</u> al fine

di utilizzare le Direzioni regionali delle Entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali (art. 25, comma 1, lett. a);

- la definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione (art. 25, comma 1, lett. b));
- la previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo stato per le attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi (art. 26, comma 1, lettera a);
- la previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale (art. 26, comma 1, lettera b).

Le attività svolte dal Dipartimento delle Finanze

Nell'ambito delle competenze attribuite al Dipartimento delle Finanze dal DPR n. 43 del 2008, rientra l'attività di studio e analisi della distribuzione territoriale del gettito tributario. Tale attività, al momento, è finalizzata alla ricostruzione della distribuzione regionale delle basi imponibili per la ripartizione del gettito delle imposte erariali. I risultati di questa attività sono contenuti nel documento annuale La regionalizzazione delle entrate erariali.

Come ho già avuto modo di sostenere presso la Commissione di vigilanza dell'anagrafe tributaria l'accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria e la loro condivisione tra i vari livelli di governo è tra le problematiche più rilevanti da affrontare in tema di federalismo fiscale.

In particolare, per l'attuazione del federalismo fiscale come prevista dalle disposizioni legislativa sopra richiamate è necessario:

- A) implementare il patrimonio informativo dell'Anagrafe tributaria con i dati mancanti che si riferiscono alla gestione dei tributi territoriali;
- B) condividere con le Regioni e gli enti locali i dati attualmente presenti in Anagrafe tributaria;
- <u>C) condividere</u> con le regioni e gli enti locali, le <u>soluzioni gestionali</u> e gli strumenti di analisi.

A) implementare il patrimonio informativo dell'Anagrafe tributaria

Da diversi anni il Dipartimento si occupa dell'acquisizione dei dati di gettito relativi ai tributi propri derivati delle regioni e degli enti locali. Il monitoraggio delle entrate territoriali si sta sviluppando con l'acquisizione di dati relativi ad altri flussi di entrata, sulla base delle diverse fonti disponibili.

1) In particolare, con riferimento alle entrate delle Regioni:

- sono presenti in Anagrafe tributaria e risultano disponibili in tempo reale i dati di gettito dell'IRAP, dell'addizionale regionale IRPEF e della quota dell'accisa sulla benzina;
- si sta collaborando con l'Agenzia delle Dogane per assicurare l'acquisizione periodica dei dati relativi al gettito dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;

 si dispone del dato annuale del gettito delle tasse automobilistiche, anche se tale dato è attualmente ancora incompleto¹.

2) con riferimento alle entrate degli Enti Locali:

- sono presenti in Anagrafe tributaria e risultano disponibili in tempo reale i dati di gettito dell'addizionale comunale IRPEF e i dati dei versamenti relativi a tributi locali effettuati mediante modello F24²;
- è prevista la fornitura a scadenze periodiche dei tributi locali riscossi dai concessionari della riscossione;
- è stata richiesta la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane per l'acquisizione dei dati relativi all'addizionale provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica;
- si sta collaborando con l'ACI per l'acquisizione dei dati relativi all'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e proprio in questi giorni sono in corso le riunioni tra i tecnici informatici per la costruzione di un flusso informativo giornaliero;
- infine, sono stati acquisiti i dati relativi alla riscossione dell'ICI e dell'ISCOP: di tale progetto vi parlerò in modo estensivo a breve.

¹ A partire dal 1999 le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano possono riscuotere direttamente questi tributi e affidarli a concessionari privati diversi dall'ACI; in particolare, dal 2006 quest'ultima perde una parte dell'informazione per alcune regioni importanti come Lombardia e Piemonte. Ciò comporta difficoltà nell'acquisizione completa dei dati.

² Con riferimento ai tributi locali, non si dispone in tempo reale delle informazioni relative ai versamenti diretti delle amministrazioni pubbliche e ai versamenti effettuati tramite concessionari della riscossione.

Banca dati integrata della fiscalità immobiliare

Nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale il Dipartimento delle Finanze ha avviato il progetto per la creazione di una banca dati integrata della fiscalità immobiliare finalizzata, tra l'altro, ad acquisire le informazioni rilevanti ai fini delle quantificazioni di eventuali proposte di riforma della tassazione sugli immobili. Questa attività ha evidenziato le problematiche sottostanti il processo di condivisione dei dati con gli enti territoriali e ha generato alcune riflessioni sulle possibili soluzioni.

Si tratta di un'esperienza importante, che ha visto coinvolte tre Direzioni del Dipartimento delle Finanze (Federalismo fiscale, Sistema informativo della fiscalità, Studi e ricerche economico-fiscali).

Le imposte sugli immobili

Attualmente, il sistema tributario italiano prevede che gli immobili siano soggetti ad imposte o tasse erariali che hanno come presupposto: il reddito prodotto, il trasferimento di diritti reali, l'uso in abitazione o l'occupazione. A livello locale, invece, gravano sugli immobili un'imposta patrimoniale, l'ICI, una tassa sull'uso o l'occupazione (TARSU/TIA).

Le imposte sugli immobili generano complessivamente un gettito pari a circa 43 miliardi di euro, si tratta di entrate che per circa il 63% è rappresentato da imposte erariali e per la restante parte da imposizione locale o regionale.

Circa il 97% del gettito complessivo da imposizione sugli immobili è prodotto da pochi tributi: ICI; IRPEF, IVA; Imposta di registro, TARSU o TIA, Imposta ipotecaria e catastale e imposte sul consumo di energia elettrica. Il progetto

prende in considerazione questi tributi, ritenuti sufficientemente rappresentativi della fiscalità immobiliare complessiva.

Brevemente riassumo le diverse attività sin qui svolte dal Dipartimento:

A. Rilevazione di dati non ancora presenti nell'Anagrafe tributaria.

L'analisi dei tributi locali presenta maggiori criticità rispetto alla disponibilità di informazioni sul gettito, sia per quanto riguarda i dati analitici (riferiti alle singole operazioni di pagamento del tributo), sia per i dati aggregati al livello dell'ente territoriale competente (certificati di bilancio, attestazioni di gettito, ecc.).

Nell'ultimo anno, in particolare, l'esperienza più significativa nel completamento della disponibilità dei dati è stata l'acquisizione³ delle informazioni relative alle riscossioni ICI ed ISCOP in formato elettronico. Precedentemente, i dati delle riscossioni in argomento venivano acquisiti in formato cartaceo. L'invio è stato richiesto ai comuni ed agli agenti della riscossione interessati, con l'indicazione della quota di gettito corrispondente all'ICI sull'abitazione principale. Questa raccolta ha consentito di acquisire informazioni sia sul gettito dell'ICI prima casa sia sulle altre componenti del gettito complessivo dell'imposta⁴. I dati relativi al gettito ICI sull'abitazione principale nel 2007 sono successivamente stati pubblicati sul sito web del Dipartimento delle Finanze in un'area dedicata per consentire ai comuni di visionarli e comunicare eventuali rettifiche.

L'acquisizione in anagrafe tributaria del contenuto informativo delle riscossioni ICI e ISCOP ha richiesto un'attenta attività di validazione con specifici trattamenti informatici finalizzati alla pulizia del dato ed al recupero degli errori rilevati. Sono stati realizzati incroci tra i dati raccolti, le dichiarazioni dei redditi e i rendiconti consuntivi dei comuni con lo scopo di ricostruire la coerenza delle informazioni contenute nelle diverse banche dati.

³ sulla base di un decreto interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2008.

⁴ altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili.

Questi trattamenti hanno determinato un miglioramento della qualità dei dati misurata da un indice di affidabilità statistica, che allo stato, per i dati 2007 – 2008, risulta rassicurante., e che verrà ulteriormente perfezionata nel prossimo futuro.

A valle dei trattamenti descritti, l'elaborazione delle informazioni caricate nella banca dati consente ogni possibile vista statistica sulla composizione del gettito ICI, e la produzione di report, tabelle e grafici per ogni livello di aggregazione territoriale.

B. Condivisione con gli enti territoriali dei dati relativi ai tributi erariali sugli immobili.

I dati puntuali dell'ICI sono stati successivamente integrati con <u>le informazioni</u> già disponibili relative alle imposte erariali sugli immobili e ai dati del catasto, riutilizzando alcune delle attività svolte in collaborazione con l'Agenzia del Territorio nell'ambito del progetto Analisi del Patrimonio Immobiliare.

Con riferimento alle imposte erariali, il lavoro è consistito nel calcolare la quota di imposta da attribuire al singolo immobile o al singolo contribuente in modo da poter eseguire specifiche elaborazioni sui dati. Val la pena sottolineare che questa attività può essere svolta in modo efficace solo a livello centrale sia per una questione di carattere metodologico (uniformità di metodo di imputazione statistica dei dati), sia per la completezza dei dati disponibili.

- 1. Si pensi, per esempio, al calcolo della <u>quota IRPEF</u> da attribuire al reddito degli immobili: essendo l'imposta applicata in modo indistinto sull'insieme dei redditi prodotti da un contribuente, è stata oggetto di uno specifico calcolo.
- 2. Anche con riferimento <u>all'imposta di registro</u> è stato necessario un lavoro di preparazione dei dati da parte del Dipartimento delle Finanze per una corretta

imputazione del gettito a ciascun comune. Sono attualmente in corso le ulteriori elaborazioni per riuscire ad imputare il gettito all'immobile.




Fig. 1- Acquisizione telematica dei versamenti ICI-ISCOP: flussi e problematiche


C. Sviluppo della modalità interattiva e cooperativa con i Comuni.

La trasmissione di dati puntali dalla periferia al centro e viceversa in prima battuta si è realizzata in modo elettronico e successivamente in modo telematico, consentendo l'accesso ai Comuni sull'area riservata del Dipartimento delle

Finanze (con accesso tramite SIATEL). Questa modalità di dialogo con la periferia andrà ulteriormente sviluppata con la creazione di un canale telematico dedicato presso il Dipartimento delle Finanze. La finalità ultima è condividere con gli enti territoriali questa banca dati, ed eventualmente anche gli strumenti di analisi che stiamo sviluppando e che potremmo meglio sviluppare insieme proprio ai possibili utilizzatori.

In particolare stiamo lavorando alla:

C.1 Costruzione di uno strumento di analisi dei dati che fornisca una mappatura a livello comunale di tutte le imposte gravanti sugli immobili (sia erariali sia locali). La disponibilità dei dati analitici associati al singolo contribuente dovrebbe consentire di ottenere, attraverso opportune aggregazioni di soggetti omogenei per tipologia, profilo reddituale o settore di attività economica, un quadro dettagliato del tessuto economico e sociale del territorio in esame. Abbiamo iniziato a realizzare alcune modalità di utilizzazione dei dati. Come esempio riportiamo nei grafici seguenti l'analisi della distribuzione dei redditi a fini IRPEF dei contribuenti ICI per un determinato Comune (distinguendo tra residenti e non residenti) paragonandola con la distribuzione dei redditi di tutti i residenti del Comune. L'elaborazione di queste informazioni può essere di supporto per la valutazione delle politiche fiscali territoriali. La stessa analisi condotta a livello nazionale consente un primo esercizio di benchmarking; più rilevante appare, ovviamente, la possibilità di determinare il posizionamento di un comune rispetto ad un insieme di comuni simili; tutti questi strumenti di analisi sono in via di predisposizione.






Fig. 2 - Esempio di analisi dei dati

C.2 – Infine, è previsto lo sviluppo di un modello di microsimulazione per la stima degli effetti finanziari di eventuali proposte relative alle imposte sugli immobili con la possibilità di valutare anche gli effetti redistributivi a livello comunale. L'intenzione è fornire supporto alla predisposizione dei provvedimenti di riforma.

Prime indicazioni del progetto

1. Completezza e qualità dei dati. Rispetto alla completezza della banca dati, si rileva che le riscossioni ICI ed ISCOP per gli anni 2007 e 2008 sono pervenute da circa 6.900 comuni (l'85% del totale). Si tratta di un buon risultato ma è tuttavia opportuno valutare quali azioni intraprendere per tendere all'obiettivo della massima completezza (100%).

Anche sotto il profilo dell'accuratezza, della coerenza e dell'attualità dei dati pervenuti è necessario lavorare per ottenere livelli di qualità più elevati. In linea generale, sarà decisivo far maturare nei comuni la consapevolezza del loro stesso interesse nel trasmettere i dati all'Anagrafe tributaria in modo completo, preciso e tempestivo: solo così potranno ottenere, in cambio, i servizi per il governo e la gestione dei propri tributi, resi disponibili dall'Amministrazione centrale.

Ogni limitazione al monitoraggio delle entrate tributarie degli enti locali potrà essere superata solo quando sarà previsto che ogni operazione di riscossione di un tributo regionale o locale sia trasmessa e registrata nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria.

Questa condizione permetterà di associare il dato del pagamento di ogni tributo al profilo reddituale del contribuente e consentirà di ottenere un quadro organico del tessuto fiscale, economico e sociale ad ogni livello

territoriale. Il concetto di completezza dovrebbe poi essere anche riferito a tutti i profili conoscitivi utili ad individuare le modalità applicative dei tributi come deliberate degli enti territoriali (regolamenti e delibere), come già avviene relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF. Il nuovo canale di colloquio tra amministrazione centrale e comuni (trasmissione per via telematica) contribuisce a rafforzare e sviluppare l'interscambio informativo con gli enti territoriali in piena sintonia con i principi enunciati nella legge delega in materia di federalismo fiscale.

- 2. Comprensione delle esigenze della periferia. Appare necessario organizzare in modo organico un canale interattivo unico con gli enti territoriali, anche istituendo gruppi di lavoro per meglio indirizzare le attività che intendiamo svolgere.
- 3. Razionalizzazione del sistema della riscossione dei tributi locali. Sicuramente questa esperienza conferma, ancora una volta, che il metodo utilizzato per il versamento dei tributi influenza il successo della rilevazione e la qualità dei dati: occorre spostarsi verso una utilizzazione massiva di mezzi di versamento, analoghi all'F-24, che permettano la completa tracciabilità del soggetto e degli importi pagati e la loro trasmissione all'Anagrafe tributaria da parte di tutti i soggetti autorizzati alla riscossione, ivi inclusi le tesorerie degli enti impositori. Solo affrontando i problemi alla radice è possibile organizzare un sistema interattivo della fiscalità efficiente e funzionale.
- 4. Correlazione tra le informazioni rilevate a livello di singolo contribuente e le risultanze delle corrispondenti voci di bilancio degli enti territoriali.

Conclusioni

L'attuazione del federalismo rappresenta un'opportunità di valore strategico per procedere ad una razionalizzazione del sistema informativo e di relazioni tra Amministrazioni centrali ed enti territoriali nel suo complesso, con l'obiettivo di condividere tra i vari livelli di governo il modello organizzativo, le linee complessive per l'integrazione e la cooperazione nel sistema della fiscalità e, quindi, ruoli, compiti e responsabilità nelle scelte e nella loro attuazione.

L'Amministrazione finanziaria può mettere a disposizione delle autonomie locali funzioni e servizi (sia come patrimonio tecnologico, sia come patrimonio di conoscenze tecniche ed organizzative) per supportare le politiche finanziarie degli enti stessi. La concreta articolazione dei servizi e delle soluzioni che si potranno fornire tramite l'anagrafe tributaria dovrà essere correlata ai livelli di competenze e funzioni degli enti territoriali che saranno definite in sede di elaborazione dei decreti attuativi della legge 42/2009.

In particolare, non si ritiene possa ipotizzarsi un mero accesso ai dati dell'anagrafe da parte degli enti in questione, dal momento che tali dati possono essere utilizzati solo attraverso specifiche soluzioni e applicazioni informatiche che l'ente territoriale dovrebbe sviluppare autonomamente e a proprie spese con conseguente incremento della spesa pubblica e disomogeneità del sistema.

Viceversa, la realizzazione a livello centrale di servizi e soluzioni omogenee da rendere disponibili, secondo le necessità, a tutti gli enti interessati consentirebbe: di contenere i costi, di disporre da parte di tutti dei medesimi strumenti operativi per le politiche e la gestione della fiscalità, di assicurare il presidio da parte dello Stato e l'integrazione della fiscalità nel suo complesso anche ai fini delle politiche statali.

Va da sé che la concreta operatività di un modello così complesso sia demandata ad appositi tavoli tecnici nell'ambito dei quali dovranno essere studiate,

progettate, sperimentate, sviluppate e monitorate nel tempo le soluzioni da adottare per assicurare che i fattori critici di successo del "sistema fiscale federato" producano gli effetti desiderati.

Il progetto di "cooperazione informatica" tra Anagrafe Tributaria e Sistemi Informativi degli Enti Territoriali risponde all'esigenza d'integrare in una piattaforma tecnologica unitaria l'operatività dei diversi attori del decentramento amministrativo e fiscale per realizzare un "sistema informativo allargato della fiscalità".

Il pericolo, da evitare sin dalla fase iniziale, è che l'autonomia delle diverse strutture tecniche porti ciascun sistema informativo ad avvalersi di tecnologie proprie, senza tener conto dell'"interoperabilità". Nell'attuazione del Federalismo fiscale, in cui dovranno colloquiare, scambiare dati e interagire migliaia di Sistemi Informativi, realizzati con una logica proprietaria, la necessità di regole condivise appare un prerequisito fondamentale.

Con lo sviluppo della cooperazione applicativa particolare importanza assumono tematiche della Π patrimonio informativo sicurezza. dall'Amministrazione finanziaria riveste valore strategico per il Paese e da tempo l'Anagrafe tributaria si è dotata di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basato su norme e direttive della legislazione italiana e conforme agli standard di pertinenza utilizzati in ambito internazionale. In tale contesto, nel prossimo biennio sarà avviata l'unificazione dei criteri di accesso, sarà formalizzata una politica di sicurezza per le identità federate, uniforme e condivisa per l'intero Sistema della Fiscalità con la separazione di ruoli e responsabilità per gli utenti interni ed esterni da condividere con il mondo degli enti territoriali e delle altre Amministrazioni centrali.

In questo modo, nella fase attuativa del Federalismo, si potrà fare riferimento ad una infrastruttura informatica comune e condivisa attraverso cui applicazioni

appartenenti a sistemi diversi scambiano in sicurezza dati per la gestione dei tributi.

Infine, parte delle informazioni gestite nel "sistema informativo allargato della fiscalità" potranno confluire nella banca dati unitaria delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art.13 della Legge 196/2009, secondo le regole che saranno fissate nei decreti attuativi.

